



NEWSLETTER

anno 10° - newsletter 6/2023
Aggiornata al 30 giugno 2023

PRIMO PIANO

- **Crowdfunding:** Nuova Delibera Consob del 1° Giugno 2023 n. 222720 di adozione del nuovo Regolamento Crowdfunding in attuazione del Regolamento (UE) n. 1503/2020, che prevede un regime armonizzato europeo di autorizzazione che permette ai fornitori di tali servizi di ottenere un passaporto europeo.
- **Regolamento MICA:** E' stato pubblicato in GU dell'UE il Regolamento UE 2023/1114, riguardante i mercati delle crypto-attività e che stabilisce requisiti uniformi che i prestatori di crypto-assets devono rispettare, nonché i requisiti per l'offerta al pubblico e l'ammissione alla negoziazione di crypto-attività diverse dai token collegati ad attività e dai token di moneta elettronica.
- **AML:** E' stato pubblicato sulla GU UE il Regolamento Delegato (UE) 2023/1219 che modifica il Regolamento Delegato (UE) 2016/1675 sui Paesi a rischio in materia AML. Inoltre, Banca d'Italia ha confermato all'EBA l'intenzione di conformarsi agli Orientamenti sugli obblighi di adeguata verifica a distanza della clientela e, al tempo stesso, ha posto in pubblica consultazione un documento contenente le proposte di estensione dei citati Orientamenti anche agli intermediari vigilanti che non sono destinatari degli stessi.
- **Esternalizzazione di funzioni aziendali:** Gli intermediari sono tenuti ad una nuova segnalazione annuale volta a permettere alle Autorità di raccogliere - in modo strutturato - informazioni di dettaglio sui contratti di esternalizzazione di funzioni aziendali stipulati dagli intermediari vigilati, sui fornitori di servizi e su eventuali rapporti di sub-esternalizzazione.

Sommario

PRIMO PIANO	1
1. Legislazione europea	3
1.1. Pubblicato in GU UE il Regolamento MICA	3
1.2. Digital Services Act: novità sulle procedure.....	4
1.3. AML: nuovo Regolamento Delegato UE 2023/1219 sui Paesi a rischio in materia di antiriciclaggio	5
1.4. IFD: nuovi RTS e ITS in GU UE.....	5
1.5. AML e Crypto: nuovo Regolamento UE in GU	6
2. Legislazione nazionale	8
2.1. Crowdfunding: nuovo Regolamento Consob pubblicato in GU	8
2.2. AML e Titolari effettivi: nuovi modelli per il rilascio di certificati e diritti di segreteria.....	8
2.3. Disposizioni sull'adeguata verifica: abrogata la video-identificazione	9
3. Decreti, regolamenti e disposizioni di vigilanza	10
3.1. Nuova segnalazione in materia di esternalizzazione di funzioni aziendali	10
3.2. Euro Digitale: la proposta della Commissione Europea.....	10
3.3. Consob: modifiche al Regolamento Mercati.....	10
4. Orientamenti, linee guida e Q&A	12
4.1. AML nei crypto asset: consultazione EBA sulle Linee Guida.....	12
4.2. Aggiornamento delle Q&A ESMA sul Regolamento UE 2020/1503 su fornitori servizi crowdfunding	12
4.3. Aggiornamento Q&A ESMA sul regime della Direttiva 2011/61/UE sui gestori di AIFMD	13
4.4. Questionario AML: le nuove FAQ di Banca d'Italia	13
4.5. Onboarding a distanza: Orientamenti EBA	14
4.6. DORA: la politica sui servizi ICT prestati da fornitori da terzi.....	14
4.7. Nuovo Protocollo d'intesa tra Banca d'Italia e Consob in materia di crowdfunding.....	15
4.8. G7 Garanti Privacy: elevare gli standard per la circolazione dei dati.....	16
4.9. Retail Investment Strategy: come stimolare la partecipazione degli investitori	17
4.10. SREP: documento BCE sulla metodologia di valutazione del rischio di credito	17
4.11. Governance e gestione del rischio di controparte: consultazione BCE.....	18
4.12. ESG: rapporti ESAs sul greenwashing	19
4.13. Bail in: Banca d'Italia si conforma agli Orientamenti EBA.....	19
4.14. BRRD: nuovi Orientamenti EBA	20
4.15. Algo-Trading e HFT: nuova Guida Consob	20
4.16. ESG: Call for evidence di Banca d'Italia su adeguatezza e sulla POG.....	21
4.17. Remunerazione: Consob attua gli Orientamenti ESMA	21
4.18. DLT Pilot: aggiornate le Q&A ESMA	22
4.19. Modelli Interni: BCE pone in consultazione alcune modifiche alla sua Guida.....	23

1. Legislazione europea

1.1. Pubblicato in GU UE il Regolamento MICA

Tutti gli operatori

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 9 Giugno 2023 il Regolamento (UE) 2023/1114 (MICAR- Markets in Crypto-assets Regulation) riguardante i mercati delle crypto-attività.

In particolare, il MICAR stabilisce i requisiti uniformi che i prestatori di servizi di crypto-assets devono rispettare, nonché i requisiti per l'offerta al pubblico e l'ammissione alla negoziazione di crypto-attività diverse dai token collegati ad attività e dai token di moneta elettronica.

Il medesimo Regolamento disciplina:

- gli obblighi di trasparenza relativi all'emissione, all'offerta al pubblico ed all'ammissione di crypto-attività su piattaforme di negoziazione
- i requisiti riguardanti l'autorizzazione, la vigilanza dei prestatori di crypto-attività e la vigilanza degli emittenti di token collegati ad attività e/o di moneta elettronica, nonché le autorizzazioni per il loro funzionamento, organizzazione e governance.
- i requisiti relativi alla tutela dei possessori di crypto-attività in sede non solo di emissione ma anche di offerta ed ammissione alla negoziazione
- i requisiti per la tutela dei clienti di prestatori di servizi per i crypto-assets
- le misure di prevenzione contro l'abuso di informazioni privilegiate, la comunicazione illecita di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato relativamente alle crypto-attività

L'ambito di applicazione del MICAR è esteso sia alle persone fisiche sia giuridiche oltre che alle imprese coinvolte nell'emissione, offerta al pubblico ed ammissione alla negoziazione di crypto-attività o che prestano servizi connessi alle crypto-attività nell'Unione Europea.

Il MICAR si applica quindi agli:

- emittenti di utility token
- token collegati ad attività
- token collegati a stablecoin
- fornitori di servizi

La data di applicazione del MICAR è il 30 Dicembre 2024, salvo i Titoli III (Token collegati ad attività) e IV (Token di moneta elettronica) che si applicano dal 30 Giugno 2024.

Per consultare il Regolamento, cliccare [qui](#)

Per maggiori informazioni, consulta la nostra PILL al seguente [link](#).

1.2. Digital Services Act: novità sulle procedure

Tutti gli operatori

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 22 Giugno 2023 il Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1201 sull'attuazione delle procedure previste dal Regolamento (UE) 2022/2065 sul mercato unico dei servizi digitali (Digital Services Act- DSA). Il Regolamento (UE) 2023/1201 definisce le seguenti procedure del Digital Service Act, ovvero:

- **le ispezioni** disciplinate dall'articolo 68 del DSA che vengono effettuate dalla Commissione presso i locali
- **le azioni di monitoraggio** disciplinate dall'articolo 72 del DSA in merito all'osservanza delle norme da parte dei fornitori della piattaforma online e del motore di ricerca quando presentino grandi dimensioni
- **le procedure** del fornitore della piattaforma online e del motore di ricerca quando presentino dimensioni molto grandi
- **le procedure** di altre persone fisiche o giuridiche disciplinate dall'articolo 67, paragrafo 1 che operano per finalità relative alla propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale
- **le procedure** di accesso al fascicolo disciplinate dall'articolo 79 del DSA

Il Regolamento di cui sopra, in vigore dal ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione in GU, è obbligatorio e direttamente applicabile in ogni stato membro.

Per consultare il testo del Regolamento, cliccare [qui](#)

1.3. **AML: nuovo Regolamento Delegato UE 2023/1219 sui Paesi a rischio in materia di antiriciclaggio**

Tutti gli operatori

È stato pubblicato il 17 Maggio 2023, in GU dell'Unione Europea, il nuovo Regolamento Delegato (UE) 2023/1219 della Commissione il quale modifica il Regolamento delegato (UE) 2016/1675 per quanto riguarda l'aggiunta della Nigeria e Sud Africa e la soppressione della Cambogia e Marocco dalla tabella dei Paesi a rischio rispetto al riciclaggio e/o al finanziamento del terrorismo.

L'Unione Europea deve, infatti, assicurare la protezione ed efficacia del funzionamento del sistema finanziario.

A tal fine, la Commissione individua i Paesi terzi ad alto rischio i cui regimi antiriciclaggio e di contrasto del finanziamento del terrorismo (AML/CFT) presentano carenze strategiche che pongono minacce significative al sistema finanziario dell'Unione.

In particolare, a norma dell'articolo 9, paragrafo , della direttiva (UE) 2015/849, la Commissione tiene conto delle recenti informazioni disponibili, in primis delle recenti dichiarazioni pubbliche del gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI), dell'elenco del GAFI delle "Giurisdizioni sottoposte a monitoraggio rafforzato" e dei rapporti del gruppo d'esame della cooperazione internazionale del GAFI riguardo ai rischi rappresentati dai singoli paesi terzi.

Nel periodo intercorso dalle ultime modifiche del Regolamento delegato (UE) 2016/1675, il GAFI ha aggiornato l'elenco delle "Giurisdizioni sottoposte a monitoraggio rafforzato". Nella riunione plenaria del Febbraio 2023, il GAFI ha aggiunto infatti la Nigeria e il Sud Africa ed ha soppresso la Cambogia e il Marocco.

Nella sua valutazione, la Commissione conclude pertanto che è opportuno considerare la Nigeria ed il Sud Africa giurisdizioni di paesi terzi con carenze strategiche nei rispettivi regimi AML/CFT che pongono minacce significative al sistema finanziario UE.

La Commissione ha inoltre riesaminato i progressi compiuti dalla Cambogia e Marocco per migliorare i propri regimi AML/CFT ed ha osservato che tali paesi hanno istituito i quadri giuridici e normativi necessari per rispettare gli impegni indicati nei rispettivi piani d'azione.

Di conseguenza, il GAFI non sottopone più la Cambogia e il Marocco a monitoraggio nell'ambito della verifica continua della conformità alle regole AML/CFT sul piano globale.

Per consultare il Regolamento, cliccare [qui](#).

1.4. IFD: nuovi RTS e ITS in GU UE

SIM

Publicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea dell'8 giugno 2023 i nuovi standard tecnici (RTS e ITS) di attuazione della Direttiva (UE) 2019/2034 relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento (Investment Firms Directive – IFD).

In particolare, sono stati pubblicati:

- il Regolamento delegato (UE) 2023/1117 recante norme tecniche di regolamentazione (RTS) della Direttiva IFD sulla tipologia e sulla natura delle informazioni che devono essere scambiate dalle Autorità competenti dello Stato membro d'origine e da quelle dello Stato membro ospitante. Per consultare il Regolamento, cliccare [qui](#).
- il Regolamento delegato (UE) 2023/1118 recante norme tecniche di regolamentazione (RTS) della Direttiva IFD sulle condizioni di esercizio dei compiti da parte dei collegi delle Autorità di vigilanza. Per consultare il Regolamento, cliccare [qui](#).
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1119 recante norme tecniche di attuazione (ITS) della Direttiva IFD sui formulari, modelli e procedure standard utilizzabili per la condivisione delle informazioni tra le Autorità competenti dello Stato membro d'origine e quelle dello Stato membro ospitante. Per consultare il Regolamento, cliccare [qui](#).

Gli standard tecnici IFD di cui ai suddetti regolamenti entrano in vigore il ventesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e sono obbligatori e direttamente applicabili in ogni Stato membro.

1.5. AML e Crypto: nuovo Regolamento UE in GU

Tutti gli operatori

Publicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 9 giugno 2023 il Regolamento (UE) 2023/1113 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate crypto-attività, che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (IV Direttiva AML).

Il Regolamento detta disposizioni sui dati informativi degli ordinanti e dei beneficiari relativi ai trasferimenti di fondi in tutte le valute, nonché i dati informativi riguardanti i cedenti e i cessionari relativi ai trasferimenti di crypto-attività, con l'obiettivo di prevenire, individuare e investigare fenomeni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, quando almeno uno dei prestatori di servizi di pagamento o dei prestatori di servizi per le crypto-attività coinvolti nel trasferimento di fondi o crypto-attività ha sede legale o è stabilito nell'Unione.

Vengono inoltre introdotte nuove disposizioni riguardanti le politiche, le procedure e i controlli interni per assicurare l'effettiva implementazione di misure restrittive qualora almeno uno dei fornitori di servizi di pagamento o dei prestatori di servizi per le crypto-attività coinvolti nei trasferimenti di fondi o crypto-attività abbia la sua sede legale o sia stabilito nell'Unione.

Il Regolamento si estende ai trasferimenti di fondi in qualsiasi valuta, effettuati da un fornitore di servizi di pagamento o da un intermediario di servizi di pagamento situato nell'Unione.

Inoltre, si applica ai trasferimenti di cripto-attività, inclusi quelli eseguiti tramite cripto-ATM, se il prestatore di servizi per le cripto-attività o l'intermediario di servizi per le cripto-attività del mittente o del destinatario ha la sua sede legale nell'Unione.

Il Regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica a decorrere dal 30 dicembre 2024.

Per consultare il Regolamento, cliccare [qui](#)

2. Legislazione nazionale

2.1. Crowdfunding: nuovo Regolamento Consob pubblicato in GU

Tutti gli operatori

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 Giugno 2023 la delibera Consob n. 22720 del 1 Giugno 2023 di adozione del nuovo Regolamento Consob in materia di servizi di crowdfunding, in attuazione del Regolamento Europeo 2020/1503 sui fornitori di servizi di crowdfunding alle imprese e degli articoli 4-sexies.1 e 100-ter del TUF.

Il Regolamento Europeo 2020/1503 disciplina un regime armonizzato di autorizzazione per i fornitori di servizi crowdfunding per le imprese.

Tuttavia, lo stesso Regolamento all'articolo 48 prevede che i fornitori possano continuare ad operare secondo la normativa nazionale sino al 10 Novembre 2023, ovvero secondo le disposizioni del Regolamento Consob sulla raccolta di capitali on-line, adottato dalla Consob con delibera n 18592 del 26 Giugno 2013.

Inoltre, si segnala che è stata pubblicata la Delibera Consob n. 22721 del 1 Giugno 2023 riguardante le nuove modifiche al Regolamento di attuazione dell' articolo 32-ter, comma 2, TUF.

Le modifiche confermano la competenza dell'ACF (Arbitro delle controversie finanziarie) in merito ai conflitti tra investitori ed i servizi di crowdfunding.

Le delibere di cui sopra entrano in vigore a partire dall'11 Giugno p.v.

Per consultare le Delibere, cliccare [qui](#)

2.2. AML e Titolari effettivi: nuovi modelli per il rilascio di certificati e diritti di segreteria

Tutti gli operatori

Il 28 Giugno 2023 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 149 il Decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy del 16 Marzo 2023 in merito all'approvazione dei modelli per il rilascio di certificati e copie anche digitali relativi alle informazioni sulla titolarità effettiva.

In particolare, il decreto adotta i modelli di cui agli allegati A,B,C,D,E,F,G per il rilascio da parte degli uffici del registro delle imprese dei certificati previsti dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica n.581 del 7 Dicembre 1995.

Con la sentenza del 22 Novembre 2022, la Corte di Giustizia UE ha ritenuto illegittima la previsione che le informazioni sulla titolarità effettiva delle società e degli altri enti giuridici siano in ogni caso accessibili al pubblico.

Alla luce di tale pronuncia, il Decreto di cui sopra ha ritenuto necessario limitare l'accesso ai dati sulla titolarità effettiva delle imprese e persone giuridiche private ai soli soggetti titolari di un interesse giuridico rilevante e qualificato.

I modelli adottati sono presenti sul sito del Ministero.

Congiuntamente, è stato approvato il decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy del 20 Aprile 2023 importi dei diritti di Segreteria.

Per consultare il Decreto Ministero delle imprese e del made in Italy del 16 Marzo 2023, cliccare [qui](#)

Per consultare il Decreto Ministero delle imprese e del made in Italy 20 Aprile 2023, cliccare [qui](#)

2.3. Disposizioni sull'adeguata verifica: abrogata la video-identificazione

Tutti gli operatori

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.150 del 29 Giugno 2023 il Provvedimento Banca d'Italia del 13 Giugno 2023 recante modifiche alle disposizioni sull'adeguata verifica della clientela in materia di antiriciclaggio.

Tali modifiche tengono conto del recepimento degli Orientamenti EBA del 22 Novembre 2022 sull'utilizzo di soluzioni onboarding a distanza del cliente per gli obblighi di adeguata verifica di cui all'articolo 13, paragrafo 1 della Direttiva (UE) 2015/849.

In particolare, le modifiche abrogano l'identificazione del cliente-persona fisica in digitale da remoto, secondo la procedura di registrazione audio/video disciplinata nell'Allegato 3.

Contestualmente, è stato abrogato l'Allegato 3 delle disposizioni del 30 Luglio 2019 disciplinante tale procedura di video-identificazione.

Le modifiche di cui sopra entrano in vigore a partire dal 2 Ottobre 2023.

Per consultare il Provvedimento di Banca d'Italia del 13 Giugno 2023, cliccare [qui](#)

3. Decreti, regolamenti e disposizioni di vigilanza

3.1. Nuova segnalazione in materia di esternalizzazione di funzioni aziendali

Tutti gli operatori

In data 1° giugno 2023, la Banca d'Italia ha emanato il Provvedimento del 31 maggio 2023 contenente disposizioni per la segnalazione in materia di esternalizzazione al quale sono allegati le relative "istruzioni per la segnalazione in materia di esternalizzazione di funzioni aziendali per gli intermediari vigilati" e lo schema della segnalazione. Il Provvedimento introduce una nuova segnalazione volta a permettere alle Autorità di raccogliere - in modo strutturato - informazioni di dettaglio sui contratti di esternalizzazione di funzioni aziendali stipulati dagli intermediari vigilati, sui fornitori di servizi e su eventuali rapporti di sub-esternalizzazione.

La segnalazione andrà inviata tramite Infostat entro il 30 aprile di ciascun anno con riferimento alle informazioni relative all'esercizio precedente. In sede di prima applicazione (anno 2023), il termine per l'invio dei dati alla Banca d'Italia è fissato entro il 31 dicembre 2023 (con riferimento al 31 dicembre 2022).

Per un approfondimento sul tema, consultare la nostra Pill n. 02-2023 al seguente [link](#).

Per consultare il Provvedimento, cliccare [qui](#).

3.2. Euro Digitale: la proposta della Commissione Europea

Tutti gli operatori

La Commissione Europea ha presentato ben due proposte nell'ambito di un "pacchetto moneta unica" ai fini di:

- garantire che i cittadini e le imprese possano continuare ad accedere e pagare con banconote e monete in euro in tutta l'area euro
- definire un quadro di riferimento per un'eventuale nuova forma digitale dell'euro che la Banca centrale europea potrebbe decidere di emettere in futuro, unitamente al contante

Secondo il 60% di persone intervistate, l'Europa dovrebbe continuare in futuro a dare la possibilità di utilizzare il contante, tuttavia un numero crescente di persone sceglie di pagare in modo digitale.

Per garantire entrambe le possibilità, la Commissione Europea propone due nuove misure per permettere ai cittadini di avere entrambe le opzioni di pagamento.

Il "pacchetto moneta unica" quindi garantirà ai cittadini ed imprese di poter utilizzare una forma di moneta digitale ampiamente accettata, economica, sicura e resiliente nell'area euro.

Per consultare il testo della Proposta, cliccare [qui](#)

3.3. Consob: modifiche al Regolamento Mercati

Tutti gli operatori

La Consob ha avviato una pubblica consultazione con le modifiche al Regolamento Mercati volte a definire l'adeguamento della normativa di secondo livello alle recenti riforme europee connesse al:

- Regolamento (UE) 2019/2175, di modifica il Regolamento (UE) n. 600/2014 (MiFIR), che trasferisce all'Esma l'attività di autorizzazione e vigilanza sui servizi di comunicazione dei dati connessi alle operazioni realizzate sui mercati finanziari;
- Direttiva (UE) 2021/338, di modifica della Direttiva 2014/65/UE (MiFID) nel contesto del Capital Markets Recovery Package, che semplifica la disciplina sui limiti di posizione per i derivati su merci agricole e i derivati su merci critici o significativi.

Le modifiche sui servizi di comunicazione dati (artt. 52-60) mirano a limitare l'applicazione del Regolamento Mercati ai meccanismi di segnalazione autorizzati (APA) e ai dispositivi di pubblicazione autorizzati (ARM) che hanno una rilevanza limitata per il mercato interno, sui quali residuano le competenze dell'Istituto.

Le modifiche relative ai derivati su merci (articoli 61-65) sono proposte per adattarsi al nuovo ambito di applicazione del regime dei limiti di posizione introdotto dalla normativa europea, nonché a razionalizzare gli obblighi di comunicazione alla Consob.

La consultazione sulle modifiche al Regolamento Mercati Consob rimarrà aperta fino al prossimo 5 luglio 2023.

Per consultare il Documento in consultazione, cliccare [qui](#).

4. Orientamenti, linee guida e Q&A

4.1. AML nei crypto asset: consultazione EBA sulle Linee Guida

Tutti gli operatori

L'EBA (Autorità Bancaria Europea) ha avviato una consultazione pubblica sulle modifiche delle Linee Guida sui fattori di rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo per estenderne l'applicazione anche ai fornitori di servizi di crypto-asset (c.d. CASP).

Le Linee Guida poste in pubblica consultazione, emanate in attuazione degli artt. 17 e 18 par. 4 della Direttiva (UE) 2015/849, riguardano le misure di adeguata verifica della clientela e i fattori che gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero prendere in considerazione per valutare i rischi AML associati ai singoli rapporti continuativi e alle operazioni occasionali. In particolare, le modifiche proposte dall'EBA hanno ad oggetto nuove linee guida settoriali per i CASP e riguardano i fattori di rischio AML e di finanziamento del terrorismo a cui tali soggetti sono sottoposti. Inoltre, le modifiche includono una guida per gli altri istituti di credito e finanziari sui rischi da considerare quando intraprendono un rapporto di affari con un CASP o quando sono altrimenti esposti agli asset crittografici.

La consultazione è aperta fino al 31 agosto pv.

Per consultare il provvedimento posto in consultazione, cliccare [qui](#).

4.2. Aggiornamento delle Q&A ESMA sul Regolamento UE 2020/1503 su fornitori servizi crowdfunding

Tutti gli operatori

L'ESMA ha aggiornato le Q&A sul Regolamento (UE) 2020/1503 su fornitori di servizi di crowdfunding per le imprese (ECSP). In particolare, le nuove domande pubblicate da ESMA riguardano:

- l'ambito di applicazione della definizione di società veicolo (SPV) ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, ECSP (Domanda 1.6).
- la partecipazione di un fornitore di servizi di crowdfunding CSP ad una SPV ai sensi articolo 2, paragrafo 1, e articolo 8, paragrafo 1, ECSP (Domanda 1.7).
- la prova dei fondi propri di un CSP ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, ECSP (Domanda 6.3).

Circa la prima domanda ESMA chiarisce che (Domanda 1.6) una società dovrebbe essere considerata come una SPV ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera q), laddove: (i) sia stata creata per lo scopo o utilizzata per lo scopo della transazione (ad es. finanziamento del progetto) e (ii) sia separata dal proprietario del progetto, (iii) si interponga tra il progetto di crowdfunding e gli investitori, e (iv) riceva, direttamente o indirettamente, dal proprietario del progetto un trasferimento di titolo legale o di interessi benefici sul progetto di crowdfunding.

Circa la seconda domanda ESMA chiarisce che (Domanda 1.7) l'articolo 8, paragrafo 1, ECSP stabilisce che i CSP non devono avere alcuna partecipazione in alcuna offerta di crowdfunding sulla loro piattaforma, affinché i CSP possano operare come intermediari neutrali tra i clienti delle loro piattaforme di crowdfunding. Ciò significa che la detenzione da parte di un CSP di una partecipazione in una SPV o in qualsiasi altra entità interposta tra il progetto di crowdfunding e gli investitori non è possibile ai sensi dell'ECSPR. Resta salva tuttavia la possibilità per il CSP di dimostrare all'autorità nazionale competente che tale partecipazione non equivale a una partecipazione nell'offerta di crowdfunding sottostante e, in quanto tale,

non compromette la sua neutralità nei confronti dei clienti, ovvero non crea, per il CSP, un incentivo economico distinto (ossia un incentivo diverso dall'offerta di crowdfunding sottostante).

Infine, ESMA chiarisce che (Domanda 6.3), in relazione alla prova dei fondi propri che le imprese esistenti possono fornire al momento della richiesta di autorizzazione come CSP, quando non è disponibile un registro pubblico e quando i bilanci annuali completi dell'entità esistente non sono sottoposti a revisione, l'autorità competente per l'autorizzazione può accettare una certificazione fatta da un revisore indipendente dell'esistenza e della piena disponibilità dei fondi propri sulla base dei conti forniti dal richiedente.

Per consultare le Q&A di cui sopra, cliccare [qui](#)

4.3. Aggiornamento Q&A ESMA sul regime della Direttiva 2011/61/UE sui gestori di AIFMD

*SGR,
SICAF,
SICAV, SIS*

L'ESMA ha aggiornato le proprie Q&A in merito alla Direttiva 2011/61/UE sui gestori di fondi di investimento alternativi (AIFMD- Alternative Investment Fund Managers Directive), in particolare riguardo all'attività di pre-commercializzazione.

Alla domanda se i GEFIA non UE possano svolgere attività di pre-marketing ai sensi dell'articolo 30-bis del Regolamento AIFMD, l'ESMA chiarisce che l'articolo di cui sopra non copre l'attività di pre-commercializzazione svolte dai GEFIA non UE.

Contestualmente, l'ESMA afferma che le leggi, i Regolamenti e le disposizioni nazionali possono consentire ai GEFIA non UE di svolgere attività di pre-marketing ma solamente a livello nazionale, non potendo beneficiare quindi del passaporto europeo.

Per consultare il provvedimento posto in consultazione, cliccare [qui](#)

4.4. Questionario AML: le nuove FAQ di Banca d'Italia

Tutti gli operatori

La Banca d'Italia con comunicazione del 10 Maggio 2023 ha chiarito alcune questioni in merito al questionario Antiriciclaggio(AML).

Si rammenta che il Questionario Antiriciclaggio è obbligatorio ai sensi del Decreto legislativo del 21 Novembre 2007 n.231 e delle relative disposizioni attuative che richiedono la compilazione, da parte delle banche, di raccolte di informazioni aggiornate.

Tali obblighi rispondono all'esigenza di contrastare e prevenire le attività criminose ed il finanziamento del terrorismo.

I chiarimenti di Banca d'Italia trattano in particolare:

1. Domande di esenzione(totale o parziale) della segnalazione
2. Domande di indicazioni segnaletiche funzionali alla gestione di situazioni particolari di operatività
3. Domande da soggetti interessati da operazioni straordinarie
4. Domande di chiarimento relative al conteggio dei dati sui presidi di controllo

Le risposte fornite da Banca d'Italia ai quesiti di cui sopra sono volte ad agevolare i partecipanti nella compilazione del questionario antiriciclaggio.

Tuttavia, qualora vi siano punti non chiariti da parte di Banca d'Italia, gli intermediari devono gestire discrezionalmente le singole fattispecie.

Per consultare le FAQ, cliccare [qui](#)

4.5. Onboarding a distanza: Orientamenti EBA

Tutti gli operatori

Con nota del 13 giugno us, Banca d'Italia ha confermato all'EBA l'intenzione di conformarsi agli Orientamenti sugli obblighi di adeguata verifica a distanza della clientela in materia AML connesse all'utilizzo di soluzioni di onboarding a distanza. I citati Orientamenti assumono quindi valore di Orientamenti di vigilanza nel nostro ordinamento.

Com'è noto, tali Orientamenti contengono gli obblighi di adeguata verifica a distanza ai fini degli obblighi in tema antiriciclaggio.

Al tempo stesso, la Banca d'Italia ha posto in pubblica consultazione un documento contenente le proposte di estensione degli Orientamenti dell'EBA in materia di soluzioni di onboarding a distanza del cliente anche agli intermediari vigilati che non sono destinatari degli stessi.

La Banca d'Italia ritiene infatti opportuno estendere gli Orientamenti dell'EBA anche agli intermediari vigilati che non ne sono destinatari per assicurare coerenza e uniformità nell'applicazione del quadro normativo di riferimento per tutti i soggetti vigilati.

Inoltre, la consultazione ha ad oggetto la previsione di un termine ultimo, che verrebbe fissata al 2 ottobre 2024, entro cui tutti gli intermediari sarebbero chiamati ad adeguarsi ai citati Orientamenti anche in relazione a soluzioni di onboarding già utilizzate e non sottoposte a revisione.

Per consultare la nota di Banca d'Italia del 13 giugno, cliccare [qui](#).

Per consultare il documento posto in pubblica consultazione, cliccare [qui](#)

4.6. DORA: la politica sui servizi ICT prestati da fornitori da terzi

Tutti gli operatori

Le Autorità di Vigilanza europee (EBA, EIOPA ed ESMA), hanno avviato una consultazione pubblica su un primo gruppo di standard tecnici (RTS ed ITS) di attuazione del Regolamento (UE) 2022/2554 (Digital Operational Resilience Act-DORA).

Le norme previste dal Regolamento DORA, entrato in vigore il 16 Gennaio 2023 e applicabile dal 17 Gennaio 2025, hanno lo scopo di migliorare la resilienza operativa digitale.

In particolare le ESAs sono incaricate di sviluppare congiuntamente 13 standard tecnici.

Gli standard oggetto della presente consultazione riguardano:

- RTS sul quadro di gestione del rischio ICT ed RTS sul quadro semplificato di gestione del rischio ICT
- RTS sui criteri per la classificazione degli incidenti legati alle TIC
- ITS per stabilire i modelli per il registro delle informazioni
- RTS per specificare la politica sui servizi ICT prestati da fornitori terzi

La consultazione è aperta sino all'11 Settembre 2023.

Per consultare il testo, cliccare [qui](#)

4.7. Nuovo Protocollo d'intesa tra Banca d'Italia e Consob in materia di crowdfunding

Tutti gli operatori

È stato pubblicato il protocollo d'intesa tra Banca d'Italia e Consob sulla vigilanza in materia di crowdfunding.

Il protocollo disciplina il coordinamento delle attività di vigilanza tra Consob e Banca d'Italia sui fornitori di servizi di crowdfunding ai sensi del Regolamento (UE) 2020/1503.

Quest'ultimo è stato trasposto nella disciplina normativa nazionale mediante il Decreto Legislativo del 10 Marzo 2023 n. 30 attribuendo a Consob e Banca d'Italia poteri regolamentari, informativi, ispettivi e sanzionatori sui fornitori di servizi di crowdfunding secondo quanto previsto dall'articolo 5 del Testo Unico sulla Finanza.

In particolare, il Protocollo disciplina:

- le modalità di esercizio dei poteri regolamentari da parte di Consob e Banca d'Italia
- le modalità di cooperazione di Banca d'Italia e Consob con le altre autorità europee
- lo scambio di informazioni acquisite dalle Autorità nell'ambito delle rispettive competenze
- il coordinamento delle procedure volte all'approvazione di provvedimenti di autorizzazione e revoca
- il coordinamento nei casi di irregolarità accertate.

Per consultare il testo del Protocollo, cliccare [qui](#).

4.8. **G7 Garanti Privacy: elevare gli standard per la circolazione dei dati**

Tutti gli operatori

Il 21 Giugno si è concluso a Tokyo il summit G7 dei Garanti Privacy che ha affrontato il tema sull'elevazione degli standard di protezione per la libera circolazione di dati.

In particolare, gli argomenti affrontati riguardano:

- la libera circolazione dei dati basata sulla fiducia (Free Data Flow with Trust)
- le tecnologie emergenti
- la cooperazione internazionale nell'applicazione delle normative

Circa il primo punto, il summit ha portato all'attenzione l'aumento dei trasferimenti transfrontalieri dei dati grazie all'evoluzione della tecnologia. Tale aumento deve essere monitorato dal momento che presenta non solo vantaggi ma anche svantaggi.

La libera circolazione dei dati basata sulla fiducia è un obiettivo comune tra i paesi europei e per tale ragione deve essere tutelata.

Circa il secondo punto, il G7 Garanti Privacy ha allertato dalle potenziali minacce e violazioni dei diritti che l'intelligenza artificiale, i servizi in cloud ed internet possono comportare se non sufficientemente controllati.

In particolare, il riconoscimento facciale e l'intelligenza artificiale generativa devono rispettare i requisiti legali e le linee guida delle Autorità di tutela dei dati per garantire la privacy e la tutela dei diritti umani fondamentali.

I principi della protezione dati come il "privacy by design" e la valutazione d'impatto devono essere integrati nell'implementazione delle tecnologie di intelligenza artificiale generativa.

In ultimo, i Garanti della Privacy del G7 hanno ribadito l'importanza della cooperazione internazionale impegnandosi a proteggere in modo più efficace i diritti delle persone.

4.9. Retail Investment Strategy: come stimolare la partecipazione degli investitori

Tutti gli operatori

Il Professore Filippo Annunziata ha condotto uno studio recente, su mandato della Commissione per i problemi economici e monetari(ECON) istituita presso il Parlamento Europeo, in merito alla partecipazione degli investitori al dettaglio ai mercati finanziari.

Tale studio si prefigge lo scopo di contribuire al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Piano d'azione sulla Capital Market Union e dalla Strategia per gli investimenti al dettaglio.

Il 24 Maggio 2023, difatti, la Commissione Europea ha pubblicato un pacchetto completo per l'attuazione della Retail Investment Strategy, che si compone di:

- Una direttiva di modifica di parte delle norme contenute nella MIFID II, una modifica della direttiva sugli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari(UCITSD), ed ancora modifiche nella direttiva sui gestori di fondi di investimento alternativi(AIFMD) e nella direttiva Solvency II
- Un regolamento di modifica sul regolamento dei prodotti di investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIPs), in particolare circa le norme sul documento contenente le informazioni chiave (KID).

Le proposte e gli studi che sono stati presentati analizzano l'attuale panorama legislativo ai fini di migliorare la tutela e la partecipazione degli investitori retail ai mercati finanziari.

Per consultare il documento di studio, cliccare [qui](#)

4.10. **SREP: documento BCE sulla metodologia di valutazione del rischio di credito**

Banca

La BCE ha pubblicato un documento che illustra in modo più dettagliato la metodologia di valutazione del rischio di credito delle banche significative nell'ambito del processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP).

La metodologia SREP per il rischio di credito:

- è coerente con le linee guida EBA sullo SREP e valuta se le banche rispettano le aspettative di vigilanza della BCE;
- è applicata in modo proporzionato alle banche significative, tenendo conto della natura, della portata e della complessità delle loro attività;
- supporta i Joint Supervisory Teams nell'esecuzione della vigilanza basata sul rischio, fornendo al contempo una flessibilità sufficiente per tener conto di elementi specifici della banca;
- coerentemente, la frequenza, l'ambito e la profondità delle valutazioni variano in linea con la vigilanza bancaria europea e con le priorità specifiche della banca;
- è esaustivo e comprende prospettive retrospettive e prospettive che considerano tutte le componenti di rischio rilevanti e i loro possibili fattori di mitigazione;
- si basa sulle migliori prassi ed è aggiornato periodicamente per garantire l'allineamento con le linee guida dell'EBA sullo SREP e con qualsiasi modifica della regolamentazione

Per consultare il documento, cliccare [qui](#).

4.11. **Governance e gestione del rischio di controparte: consultazione BCE**

Banca

La Banca Centrale Europea (BCE) ha posto in pubblica consultazione il rapporto sulle buone pratiche di governance e gestione del rischio di controparte (Sound practices in counterparty credit risk governance and management).

Nell'ambito del documento in oggetto, la BCE riassume i risultati dell'esame effettuato nella seconda metà del 2022 sulle modalità di governance e gestione del rischio di controparte (CCR) da parte delle banche, evidenziando le buone pratiche osservate nel mercato e indicando le aree in cui è necessario un miglioramento.

La consultazione rimarrà aperta fino al prossimo 14 luglio 2023.

Per consultare il testo, cliccare [qui](#).

4.12. ESG: rapporti ESAs sul greenwashing

Tutti gli operatori

Le Autorità di vigilanza europee (ESMA, EBA e EIOPA – ESAs) hanno pubblicato i loro rapporti sullo stato di avanzamento del greenwashing nel settore finanziario.

In queste relazioni, le autorità di vigilanza europee propongono una visione comune di alto livello del greenwashing applicabile agli operatori di mercato nei rispettivi settori di competenza: mercati finanziari, banche, assicurazioni e previdenza complementare.

Le tre autorità definiscono il greenwashing come quella pratica in cui dichiarazioni, azioni o comunicazioni relative alla sostenibilità non riflettono in modo chiaro ed corretto il livello di sostenibilità relativo ad un soggetto, ad un prodotto finanziario o ad un servizio finanziario; tale pratica può essere fuorviante per i consumatori, gli investitori o altri partecipanti al mercato.

Le autorità nazionali competenti e le autorità di vigilanza europee stanno quindi lavorando per soddisfare le aspettative delle parti interessate, al fine di garantire la protezione dei consumatori e degli investitori e l'integrità del mercato nonché al fine di mantenere il livello di fiducia sulla finanza sostenibile.

Le relazioni finali saranno pubblicate nel maggio 2024 e prenderanno in considerazione le raccomandazioni finali, comprese le possibili modifiche al quadro normativo dell'UE.

Per consultare il rapporto ESMA, cliccare [qui](#).

Per consultare il rapporto EBA, cliccare [qui](#).

Per consultare il rapporto EIOPA, cliccare [qui](#).

4.13. Bail in: Banca d'Italia si conforma agli Orientamenti EBA

Tutti gli operatori

La Banca d'Italia ha comunicato all'Autorità bancaria europea (EBA) la propria intenzione di conformarsi agli "Orientamenti dell'EBA destinati alle autorità di risoluzione in merito alla pubblicazione della meccanica di scambio nella svalutazione e conversione e nel bail-in" (EBA/GL/2023/01).

I citati Orientamenti EBA specificano le informazioni che le autorità di risoluzione devono pubblicare relativamente alle modalità di applicazione della svalutazione e della conversione nel contesto dello strumento del bail-in, come previsto dalla Direttiva 2014/59/UE che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento (BRRD) agli articoli 43 e 44, da 46 a 50 e da 59 a 62.

La finalità degli Orientamenti EBA è quella di aumentare la prevedibilità della meccanica di scambio nella svalutazione e nella conversione e nel bail-in, migliorare il coordinamento dei piani e delle azioni di risoluzione in un contesto transfrontaliero oltretutto la trasparenza, garantire la tutela dei depositanti e degli investitori.

L'attuazione degli Orientamenti EBA sarà effettiva a fronte della pubblicazione, da parte della Banca d'Italia, del documento sull'approccio dell'autorità di risoluzione alla meccanica di scambio nella svalutazione e conversione e nel bail-in, che avverrà entro il 1° gennaio 2024.

Per consultare gli Orientamenti EBA, cliccare [qui](#).

Per consultare il comunicato di Banca d'Italia, cliccare [qui](#).

4.14. BRRD: nuovi Orientamenti EBA

Tutti gli operatori

L'Autorità bancaria europea (EBA) ha pubblicato gli Orientamenti rivolti agli istituti e alle autorità di risoluzione delle crisi sui test sulla possibilità di risoluzione (risolvibilità), che aggiornano i precedenti del gennaio 2022 e sono emanati in attuazione degli articoli 15 e 16 della Direttiva 2014/59/UE.

Gli orientamenti mirano a definire un quadro di riferimento per garantire che le capacità di risoluzione delle crisi sviluppate per conformarsi agli orientamenti in materia di resolvibilità e trasferibilità siano idonee allo scopo ed effettivamente mantenute e mirano altresì a promuovere il coinvolgimento delle imprese nel processo di valutazione della possibilità di risoluzione delle crisi e ad accrescere la loro responsabilità in materia.

La prima autovalutazione è prevista per la fine del 2024.

Sulla base di questa autovalutazione, gli Orientamenti prevedono che le autorità sviluppino programmi di verifica pluriennali, con partenza alla fine del 2025.

Per consultare gli Orientamenti, cliccare [qui](#).

4.15. Algo-Trading e HFT: nuova Guida Consob

Banca, SIM

Consob ha pubblicato la nuova Guida Operativa per le imprese di investimento che svolgono attività di negoziazione algoritmica (trading algoritmico) o implementano tecniche di negoziazione algoritmica ad alta frequenza (HFT).

La Guida ha l'obiettivo di fornire un supporto nella sistematizzazione organica degli obblighi previsti dalla disciplina di europea e nazionale di riferimento sulle comunicazioni che le SIM e le Banche italiane devono trasmettere alla Consob.

In particolare, gli obblighi analizzati dalla Guida sono quelli relativi:

- alla notifica dell'operatività di trading algoritmico e all'implementazione di HFT;
- alle comunicazioni che le Sim e le banche italiane che effettuano trading algoritmico, nonché i soggetti di cui all'articolo 67-ter, comma 8, TUF, devono trasmettere alla Consob.

Per consultare la Guida, cliccare [qui](#).

4.16. ESG: Call for evidence di Banca d'Italia su adeguatezza e sulla POG

Tutti gli operatori

L'ESMA lancia una call for evidence sull'integrazione delle preferenze in materia di sostenibilità nella valutazione di adeguatezza e negli accordi di product governance disciplinati dal regime MiFID II, con l'obiettivo di raccogliere i feedback dagli operatori del settore che aiuteranno a comprendere meglio l'evoluzione del mercato e a fornire risposte su come le imprese applicano le nuove norme MiFID sulla sostenibilità.

In particolare, la call for evidence ha lo scopo di aiutare ESMA a:

- comprendere meglio il modo in cui i requisiti della MiFID II vengono attuati e applicati dalle imprese in tutta l'Unione e le sfide che le imprese devono affrontare nella loro applicazione
- comprendere meglio l'esperienza e le reazioni degli investitori all'inclusione dei fattori di sostenibilità nella consulenza sugli investimenti e nei servizi di gestione del portafoglio;
- raccogliere informazioni, opinioni e dati sulle principali tendenze relative agli aspetti legati alla fornitura di prodotti e servizi di investimento sostenibili ai clienti al dettaglio.

E' possibile partecipare alla call for evidence cliccando a questo [link](#).

4.17. Remunerazione: Consob attua gli Orientamenti ESMA

Tutti gli operatori

Consob ha confermato la propria volontà di dare attuazione agli Orientamenti ESMA su taluni aspetti dei requisiti della MiFID II in materia di remunerazione.

Gli Orientamenti in parola definiscono linee di indirizzo operativo sulle politiche e prassi di remunerazione degli intermediari; in particolare, gli orientamenti si applicano ai requisiti in materia di retribuzione di cui all'articolo 27 del Regolamento delegato (UE) 2017/565 (Regolamento delegato MiFID II) nonché, da un lato, ai requisiti in materia di conflitti di interesse di cui all'articolo 16, paragrafo 3, e all'articolo 23, Direttiva 2014/65/UE (MiFID II) e all'articolo 34 del regolamento delegato MiFID II in materia di retribuzione e, dall'altro, alle norme di comportamento di cui all'articolo 24, paragrafi 1 e 10, MiFID II. Inoltre, i presenti orientamenti chiariscono l'applicazione dei requisiti in materia di governance nel settore della retribuzione di cui all'articolo 9, paragrafo 3, MiFID II.

Con queste Linee guida ESMA richiama l'attenzione degli intermediari sulla necessità di orientare le proprie condotte a criteri volti a perseguire il miglior interesse dei clienti.

Consob ricorda quindi, agli intermediari sottoposti alla propria vigilanza, il rispetto di questi Orientamenti ESMA, con vigenza a partire dal 3 ottobre 2023, in sostituzione dei precedenti, emanati nel quadro normativo della MiFID I.

Per consultare gli Orientamenti, cliccare [qui](#).

Per consultare l'avviso Consob, cliccare [qui](#).

4.18. DLT Pilot: aggiornate le Q&A ESMA

Tutti gli operatori

L'ESMA ha pubblicato un aggiornamento alle Q&A ESMA sull'attuazione del Regolamento (UE) 2022/858 relativo a un regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia a registro distribuito (DLT Pilot Regime).

Le nuove Q&A sul DLT Pilot Regime riguardano in particolare:

- le modalità di emissione di strumenti finanziari DLT
- la possibilità di una tokenizzazione parziale degli strumenti finanziari emessi
- le caratteristiche che un fondo OICVM deve avere per essere classificabile come strumento finanziario DLT
- la qualifica degli ETF o di altri organismi di investimento collettivo rappresentati da azioni
- il caso delle transazioni SFT (Securities Financing Transactions)
- i sistemi multilaterali di negoziazione DLT
- il gestore del sistema di negoziazione e regolamento DLT (TSS DLT)
- i token di moneta elettronica
- le esenzioni per i richiedenti lo status di DLT SS/DTL TSS
- strumenti finanziari DLT negoziati in un sistema multilaterale di negoziazione DLT

Per consultare le Q&A come da ultimo aggiornate, cliccare [qui](#).

4.19. Modelli Interni: BCE pone in consultazione alcune modifiche alla sua Guida

Tutti gli operatori

La BCE ha posto in pubblica consultazione un documento con le modifiche alla propria Guida ai modelli interni, principalmente per riflettere gli aggiornamenti del quadro giuridico e prendere in considerazione l'esperienza maturata dalla BCE nel corso degli anni nella vigilanza sui modelli interni.

Tra le principali modifiche figurano:

- la necessità di includere nei modelli i rischi ambientali e legati al clima
- chiarimenti per le banche che desiderano tornare al metodo standardizzato per il calcolo delle attività ponderate per il rischio
- per quanto riguarda specificamente il rischio di credito, la guida aiuta tutte le banche a muoversi verso una definizione comune di default e un trattamento coerente delle cessioni massive.
- per quanto riguarda il rischio di mercato, vengono illustrate in dettaglio le modalità per misurare il rischio di default nelle posizioni del portafoglio di negoziazione
- chiarimenti sul rischio di credito di controparte, ossia il rischio che la controparte di un'operazione possa risultare insolvente

- chiarimenti sulle regole che la BCE intende applicabili alle banche che utilizzano i modelli interni per calcolare la quantità di capitale necessaria.

Maggiori informazioni sono disponibili nelle FAQ della consultazione.

La consultazione sull'aggiornamento della Guida ai modelli interni terminerà il 15 settembre 2023.

Per consultare la Guida, cliccare [qui](#).

* * *

Per qualsiasi chiarimento o approfondimento, non esitate a contattarci.